Titolo

Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti - provocazione – applicabilità - condizioni

Descrizione

L' attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), CGS presuppone che chi commette l'offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque non sia applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti contestati e invochi, contraddittoriamente, l'esimente della provocazione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 75/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 13, comma 1, lett. a) CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0075 CFA del 27 dicembre 2024 (P.G.S. Concordia-Sig.ra Camilla Luciani -PFI)